



Brussels, 7 October 2025
(OR. en, it)

13593/25

Interinstitutional File:
2025/0090 (COD)

ENV 957
CLIMA 404
POLMAR 59
COMAR 42
JUR 641
RELEX 1253
CODEC 1449
PARLNAT 131
INST 289
PARLNAT

COVER NOTE

From: The Italian Senate
date of receipt: 23 September 2025
To: The President of the Council of the European Union
Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction [8410/25 - COM(2025)173] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Chamber of Deputies on the above.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0173>
The Commission reply will be available at the following address: <https://national-parliaments-opinions.ec.europa.eu/home>

13593/25

TREE.1.A

*Senato della Repubblica
Il Presidente*

Roma, 23 settembre 2025
Prot. n. 497/ve

Signora Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 definitivo) (Doc. XVIII-*bis*, n. 28).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e si intende inviata ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signora Mette Frederiksen
Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 28

**RISOLUZIONE
DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice PELLEGRINO)

approvata nella seduta del 17 settembre 2025

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SULLA CONSERVAZIONE E SULL'USO SOSTENIBILE DELLA BIODIVERSITÀ
MARINA DELLE ZONE NON SOGGETTE A GIURISDIZIONE NAZIONALE
(COM(2025) 173 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 2025

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173), che mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell'Accordo BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*) adottato il 19 giugno 2023 nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

sottolineata l'importanza dell'Accordo BBNJ, riaffermata anche alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC3), svoltasi a Nizza dal 7 al 13 giugno 2025, quale strumento essenziale per garantire la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina oltre la giurisdizione nazionale, attraverso: strumenti di gestione per zone, comprese aree marine protette; un meccanismo di valutazione dell'impatto ambientale per nuove attività in alto mare; disposizioni per una equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine; misure di supporto ai Paesi in via di sviluppo (formazione, trasferimento tecnologico e finanziamenti);

considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

ricordato che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 24 luglio 2025 e che la proposta è oggetto di esame, oltre al Senato italiano, da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno espresso contrarietà alla proposta, fatta eccezione per la Camera dei deputati italiana che ha emesso un parere motivato in cui contesta il rispetto del principio di sussidiarietà. Le altre dieci Camere sono: Consiglio federale austriaco, Parlamento danese, Bundestag e Bundesrat della Germania, Parlamento irlandese, Saeima lettone, Seimas lituana, Senato romeno, Parlamento spagnolo e Parlamento svedese,

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla politica dell'Unione in materia ambientale;

ritiene, tuttavia, di esprimere un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, poiché la proposta non è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione europea e, quindi, di ulteriori passaggi che comportano aggravi sia in termini ammi-

nistrativi che finanziari. A tale riguardo, si evidenziano le seguenti considerazioni:

– la proposta di direttiva rischia di determinare duplicazioni di obblighi rispetto all'Accordo BBNJ, come per esempio al capo 2 sulle risorse genetiche marine (RGM) e relativi obblighi di notifica o, in alcuni casi, obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ, come al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (*Area-based management tool-ABMT*) o all'articolo 21 sulle informazioni da fornire alla Commissione europea. In tal modo, si crea un considerevole aggravio di oneri amministrativi in capo agli Stati membri, in contraddizione rispetto all'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione stessa;

– sempre sul capo 2, relativo alle risorse genetiche marine (RGM), la proposta di direttiva fa riferimento al Protocollo di Nagoya (della Convenzione sulla diversità biologica) relativo alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, e al relativo regolamento (UE) n. 511/2014, che si applicano alle sole zone soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire la coerenza tra l'attuazione del Protocollo e le disposizioni dell'Accordo BBNJ relative alle risorse genetiche marine, assicurando parità di condizioni nel mercato unico. Tuttavia, le disposizioni della proposta di direttiva, oltre a non sembrare pienamente allineate con il Protocollo citato, sembrano toccare aspetti, come quello dell'accesso alle RGM, di competenza esclusiva degli Stati membri, procurando, inoltre, un aggravio di procedure amministrative in capo a ricercatori e imprese private, con il rischio di rallentare se non scoraggiare le attività di ricerca in alto mare sulle RGM;

– con riguardo al capo 4 sugli Strumenti di gestione per zona (ABMT), incluse le Aree marine protette (AMP), si rileva in particolare che gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare le eventuali proposte di ABMT o AMP in alto mare, di cui alla parte III dell'Accordo BBNJ, in via preliminare alla Commissione europea, che procederà a valutare l'opportunità di presentazione di tali proposte a nome dell'Unione europea. In tal caso, lo Stato membro proponente non potrà più presentare la proposta per proprio conto. La direttiva impone, inoltre, una serie di criteri che le suddette proposte dovranno possedere affinché siano ritenute valide. In generale, le iniziative relative a misure di conservazione, da presentarsi in collaborazione con altri Stati membri o Stati terzi, sono prerogativa dello Stato. Il rischio è di spostare il centro decisionale dallo Stato membro all'Unione europea con ripercussioni sulla rappresentatività stessa dello Stato in ambito globale. Tali norme, oltre a essere duplicative rispetto a quanto disposto dal BBNJ, inoltre, non appaiono in linea con gli accordi raggiunti tra Stati membri e Commissione europea nel Codice di condotta (7599/24) che, per casi del genere, prevede un mero dovere di informazione e di applicazione del principio di leale cooperazione;

– con riguardo all'istituzione delle AMP, si ritiene importante promuovere il principio di connettività ecologica, per rafforzare la capacità delle specie marine di spostarsi e interagire tra le diverse AMP, mantenendo la salute degli ecosistemi e la diversità genetica, come stabilito nel Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal e confermato nella UNOC3;

– in materia di finanziamento, si ritiene utile la creazione di un co-finanziamento strutturato, per la generazione di capacità umane, scientifiche, tecnologiche, organizzative e istituzionali nei Paesi parte dell'Accordo BBNJ e in particolare in quelli in via di sviluppo, in linea con quanto emerso alla UNOC3 e con l'articolo 44 dell'Accordo BBNJ;

– per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, per le numerose iniziative di istituzione di Zone economiche esclusive (ZEE) da parte dei suoi Stati, esso risulta di fatto già privo di acque internazionali e sarebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione dell'Accordo BBNJ e della proposta di direttiva. In particolare, l'Italia ha istituito, con la legge n. 61 del 2006, una Zona di protezione ecologica, con finalità di tutela ambientale e, con la legge n. 91 del 2021, una ZEE i cui limiti esterni sono determinati sulla base di accordi con gli Stati confinanti che sono in via di definizione. A tale riguardo, si auspica che siano salvaguardati gli interessi economici italiani, in particolare quelli della pesca d'altura, nel determinare i confini marittimi delle rispettive ZEE dei Paesi confinanti, compresi quelli con la Francia;

– infine, per quanto riguarda le tempistiche di adozione della proposta, obiettivo della Commissione europea è che la direttiva entri in vigore prima dell'Accordo, che si presume avverrà nel corso del 2026, Accordo che è stato ratificato dall'Unione il 28 maggio 2025. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire tempi di attuazione della direttiva più dilatati rispetto ai sei mesi indicati nella proposta, per consentire agli Stati membri di esperire le rispettive procedure di ratifica.

Conclusivamente, la Commissione ribadisce che il presente atto costituisce un parere motivato, ai sensi e per gli effetti del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

€ 1,00